

**SCHEMA di CONTRATTO**

per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un'APP per l'ottimizzazione dei percorsi di mobilità individuale e collettiva, attraverso la creazione di un modello ICT per la prenotazione e gestione degli spostamenti casa-lavoro, nell'ambito del Progetto "SU.PR.EME." cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014/2020). AGREEMENT NUMBER:2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e CUP I21F19000020009.

\*\*\*

**La NOVA Onlus - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale**, con sede legale in Trani (BT), Via Pedaggio Santa Chiara n. 57/bis, REA n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e P. IVA 05196960727, PEC: \_\_\_\_\_, rappresentata dal dr. .... r.l.p.t., nella veste di partner co-beneficiario del progetto e committente, di seguito anche NOVA Onlus

**E**

la società/ditta \_\_\_\_\_ con sede legale ed operativa in \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, qui rappresentata da \_\_\_\_\_ r.l.p.t., nella veste di aggiudicatario dei servizi dedotti in oggetto ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

**premesse**

- che la Commissione europea ha adottato il programma annuale per il 2019 relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 2014-2020;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Lead Applicant ed in partenariato con Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Sicilia, Ispettorato Nazionale del Lavoro, OIM e Consorzio Nova Onlus ha trasmesso alla Commissione europea la proposta progettuale "SU.PR.EME. - Sud Protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate";
- che La Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni, ha comunicato al Ministero del Lavoro l'approvazione del progetto "Su.Pr.Eme.";

- che, per la realizzazione delle azioni progettuali, in data 04.09.2019 è stato sottoscritto tra il Ministero e la Commissione Europea il “Grant Agreement no. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086”;
  - che, in data 05.06.2020 è stato sottoscritto tra il Ministero e la Commissione Europea lo “Amendment n° 1 to grant agreement for an action with multiple beneficiaries – HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086, ABAC number: SI2.811920”;
  - che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (*Lead applicant*) ha sottoscritto con la NOVA Onlus apposita convenzione con cui le è stato attribuito il ruolo di “*co-applicant*” e “*partner co-beneficiario*” per la realizzazione delle attività afferenti il progetto SU.PR.EME., fra le quali si annovera il servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un'APP per l'ottimizzazione dei percorsi di mobilità individuale e collettiva attraverso la creazione di un modello ICT per la prenotazione e gestione degli spostamenti casa-lavoro (Sub-action 2.4);
  - che NOVA Onlus, nella sua veste di ente del privato sociale, pur non rientrando tra i soggetti tenuti al rispetto del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si è determinata nel senso della sua applicazione, nell’ottica di una maggior garanzia di trasparenza dell’affidamento, in ragione della fatto che il corrispettivo dell’appalto è soggetto a co-finanziamento con fondi comunitari, nonché alla luce della natura di enti pubblici degli altri partner ed attesa l’alta delicatezza e peculiarità degli ambiti di intervento e dei soggetti destinatari delle azioni progettuali;
  - che, per l’effetto, in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato l’Avviso a presentare preventivo-offerta per l’appalto del servizio oggetto del presente contratto nell’ambito del progetto SU.PR.EME.” (Agreement number: 2019/home/amif/ag/emas/0086), cofinanziato dal “Asylum, migration and integration fund (Amif – programma annuale di lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale) – Fondo Emas emergency assistance” CUP: I21F19000020009;
  - che all’esito di detta procedura, sulla base delle risultanze della Commissione di valutazione, è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura all’operatore economico \_\_\_\_\_, Cod Fisc \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, ad un prezzo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ (oltre IVA aliquota di legge);
- Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto in appresso.

**Art. 1)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2) Norme regolatrici.**

L'esecuzione del presente contratto è regolata da:

- Avviso Pubblico a presentare preventivo-offerta ed Allegato 1 - Descrizione del servizio;
- Offerta tecnica formulata dall'affidataria;
- Offerta economica formulata dall'affidataria;
- GRANT AGREEMENT n. 2019/HOME/FAMI/AG/EMAS/0086 con gli Annex II - General Condition» e Annex X - Specific conditions related to visibility (versioni in lingua inglese) sottoscritti dal Ministero del Lavoro nella qualità di Lead applicant, ivi incluse eventuali modifiche apportate (Amendment) o che dovessero essere apportate;
- Guidelines for Applicants of AMIS-EMAS (Emergency assistance) versione 4 agosto 2017;
- Regolamento (UE) n.2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, tra le altre, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
- Regolamento (UE) N. 2014/516 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
- Regolamento (UE) N. 2014/1042 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 2014/514 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 2014/514;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (limitatamente alle previsioni di cui all'avviso ed al quinto d'obbligo);
- legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 e 6 e D.L. 187/10 conv. L. 217 del 17 dicembre 2010, con cui si stabiliscono le regole di tracciabilità dei flussi finanziari atte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici con particolare riferimento al settore delle commesse pubbliche;

- Linee guida per la gestione finanziaria e la rendicontazione di progetto (versione luglio 2020);
- Linee guida sulla visibilità UE e la comunicazione del progetto (versione aprile 2020);
- Codice civile e leggi e regolamenti applicabili al presente contratto.

Atti e documenti sopra indicati, ancorché non allegati materialmente al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

**Art. 3) Oggetto dell'affidamento.**

NOVA Onlus, affida alla società \_\_\_\_\_ con sede legale ed operativa in \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, che accetta, la realizzazione dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di un'APP per l'ottimizzazione dei percorsi di mobilità individuale e collettiva attraverso la creazione di un modello ICT per la prenotazione e gestione degli spostamenti casa-lavoro, secondo l'articolazione di cui all'Allegato 1 all'Avviso Pubblico, nonché nella pedissequa osservanza della Offerta Tecnica presentata dalla affidataria, in conformità di termini, condizioni, modalità di pagamento, luoghi di esecuzione, risorse umane impegnate, strumenti e tempi di esecuzione rispetto a quanto dettagliatamente riportato nel presente contratto ed in tutta la documentazione comunque richiamata nell'Avviso Pubblico, nella descrizione del servizio, nell'Offerta Tecnica e nel presente contratto, che la società aggiudicataria dichiara di aver letto, di conoscere ed in ordine al quale non ha nulla da eccepire.

**Art. 4) Corrispettivo e modalità di pagamento.**

Il corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, determinato sulla base dell'Offerta economica formulata dall'affidatario, è pari a complessivi € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (*euro* \_\_\_\_\_/\_\_\_), oltre IVA aliquota di legge.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, NOVA onlus può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto senza che l'affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture, con le seguenti modalità:

- i) un acconto del 20% del prezzo complessivo, entro trenta giorni dalla data della stipula della convenzione;
- ii) una seconda rata, pari al 30% del prezzo complessivo entro il 28 febbraio 2021;

iii) il saldo, pari al restante 50%, entro 30 giorni dalla data di regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Il pagamento del saldo è subordinato alla verifica della regolarità formale e sostanziale da parte di NOVA onlus dei servizi effettivamente prestati, che potrà sospendere il pagamento del saldo in relazione alla mancata e/o irregolare esecuzione anche parziale del servizio.

Sulle fatture, oltre alla descrizione del servizio ed al riferimento al contratto stipulato con NOVA onlus, l'affidatario dovrà riportare anche la seguente dicitura: «**Progetto "SU.PR.EME." Agreement Number: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086, CUP: I21F19000020009, cofinanziato AMIF 2014-2020**».

Il corrispettivo sarà comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto, ivi inclusi gli emolumenti al personale, i compensi ai collaboratori professionisti, gli oneri assicurativi, previdenziali e antinfortunistici, i costi di gestione, trasferte e trasporti, materiali di consumo, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura.

#### **Art. 5) Durata**

Il contratto acquista efficacia ed è vincolante fra le parti dalla data di sottoscrizione e fino al 20 aprile 2021, termine finale delle attività del Progetto SU.PR.EME.

In caso di eventuali proroghe concesse dalla Commissione Europea, le stesse potranno essere applicate anche alla efficacia e validità del presente contratto. L'affidatario sarà formalmente notiziato della proroga.

#### **Art. 6) Obblighi, impegni e responsabilità della affidataria.**

La ditta affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della propria Offerta tecnica, di tutte le norme comunitarie e nazionali vigenti, delle Linee guida e delle disposizioni operative definite dalla Commissione Europea nel Grant Agreement n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e nei relativi Annex II e Annex X, sottoscritti con il Lead applicant Ministero del Lavoro.

La ditta aggiudicataria si impegna, all'evenienza ed a semplice richiesta di NOVA onlus, a fornire agli organi di revisione e controllo interni ed esterni, nazionali e/o comunitari, tutte le informazioni necessarie eventualmente richieste relative alle attività oggetto del presente appalto.

L'affidataria fornirà ogni informazione, output e/o documentazione (testi, resoconti, registrazioni audio e video, reportage fotografici, slides utilizzate nelle attività, dispense, strumenti di lavoro ad hoc predisposti, etc.) utili alle attività oggetto del presente contratto e si impegna ad espletare tale incarico nei tempi indicati raccordandosi costantemente con i

referenti di NOVA Onlus (anche mediante riunioni specifiche), al fine di verificare la realizzazione delle attività e la rispondenza degli stessi agli obiettivi che ne sono a fondamento.

La ditta affidataria, inoltre, deve:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- b) ai sensi dell'art. II.10 dell'Annex II al Grant Agreement, l'affidataria è obbligata al rispetto degli art. II.4 (Responsabilità per danni), II.5 (Conflitto di interesse), II.6 (Riservatezza) e II.9 (Diritti e proprietà preesistenti e utilizzo dei risultati) del medesimo Annex II;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di assenso scritto della stazione appaltante;
- f) consentire ogni opportuno controllo agli incaricati di NOVA Onlus circa l'erogazione del servizio;
- g) segnalare a NOVA Onlus, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto in esecuzione del presente contratto;
- h) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria vigenti;
- i) garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- l) eseguire i servizi con personale di adeguato livello professionale;
- m) adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni a beni di proprietà di NOVA Onlus o di terzi.

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico alla ditta affidataria, la quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, della documentazione e di quant'altro utile e/o necessario per eseguire il contratto a regola d'arte.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati a NOVA Onlus e a terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

La ditta aggiudicataria risponde anche dei danni, diretti o indiretti, che possano derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale, anche dei singoli operatori adibiti alle attività, anche se rilevati ed accertati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

NOVA Onlus, pertanto, ha diritto al risarcimento di eventuali danni, imputabili all'affidatario, tenuto conto della natura dell'incarico che inerisce azioni, adempimenti e corrispettivi connessi a fondi comunitari.

La ditta aggiudicataria terrà manlevata ed indenne NOVA Onlus, gli altri partner co-beneficiari di progetto e la Commissione Europea da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha in modo diretto od indiretto causato nell'espletamento delle attività alla medesima affidate.

#### **Art. 7) Prescrizioni dell'affidante.**

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, su indicazioni dell'affidante ed entro il termine all'uopo fissato, tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze al contenuto e prescrizioni del presente contratto.

Resta inteso che eventuali richieste in tal senso da parte di NOVA onlus non costituiscono acquiescenza e/o rinuncia a far valere inadempienze e connesse responsabilità, non ultima la risoluzione in danno nei confronti dell'affidatario.

#### **Art. 8) Divieto di subappalto, di cessione di credito e del contratto.**

L'affidatario non potrà cedere o subappaltare, neppure parzialmente o di fatto, le attività oggetto del presente contratto.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti che precedono, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto di NOVA onlus al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'affidatario, il quale non avrà diritto ad alcun compenso, nemmeno per le parti di attività eseguite.

### **Art. 9) Clausola risolutiva espressa.**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura ed alla fase contrattuale;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo per un lasso temporale superiore a giorni tre;
- subappalto o cessione, anche parziale, del presente contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- violazione anche di una sola delle previsioni di cui alle lettere da a) ad l) dell'art. 6 che precede;
- mancata ottemperanza nei termini alle prescrizioni di cui all'art. 7 che precede;
- violazione degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- violazione in materia degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- violazione degli obblighi di visibilità del fondo FAMI-EMAS;
- violazione degli obblighi di evitare qualsiasi conflitto di interessi con NOVA onlus ed i propri partner di progetto;
- violazione dell'obbligo di garantire che la Commissione Europea, la Corte dei Conti Europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei contraenti aggiudicatari ai sensi dell'articolo II.27 dell'Allegato II al Grant Agreement.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, con la sola formalità di comunicazione effettuata dalla NOVA Onlus a mezzo P.E.C., fatto salvo il risarcimento dei danni.

Con la risoluzione sorgerà il diritto per la NOVA Onlus di affidare la prestazione del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Sarà a carico dell'affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante così come il ristoro dei danni nel caso in cui i ritardi causati dall'aggiudicatario siano causa di mancata rendicontazione e/o ammissibilità della spesa ai sensi delle norme sottese al Progetto SU.PR.EME.



NOVA Onlus si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia di danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi dalla ditta aggiudicataria nell'espletamento del servizio. L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicatrice da responsabilità in cui la stessa sia incorsa a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Art. 10) Recesso dal contratto.**

La NOVA Onlus si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante preavviso effettuato a mezzo PEC almeno 15 giorni prima della data dello stesso.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'affidatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

**Art. 11) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Entrambe le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art. 3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche:

Conto corrente acceso presso:

- (BANCA / POSTE ITALIANE) \_\_\_\_\_;

- CODICE IBAN N. \_\_\_\_\_;

- Intestatario del conto corrente dedicato: \_\_\_\_\_;

- Dati identificativi della/e persona/e fisica autorizzata ad operare sul conto:

\_\_\_\_\_.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni dei dati sopra forniti in ottemperanza al presente obbligo di tracciabilità.

In relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente contratto, sulla fattura dovrà necessariamente essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) **I21F19000020009**, in mancanza del quale NOVA ONLUS non potrà procedere al pagamento.

**Art. 12) Penali.**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di erogazione del servizio come indicati nell'Offerta tecnica per il presente contratto, o negli atti ivi richiamati e/o nelle eventuali

prescrizioni fissate da NOVA onlus, comporteranno l'applicazione di penali nella misura del 5% dell'importo contrattuale netto.

Ai fini della applicazione delle penali, gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto alla ditta aggiudicataria la quale, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà presentare le proprie deduzioni difensive. Le penali verranno applicate se NOVA Onlus ritiene non fondate le deduzioni difensive ovvero in caso di mancata presentazione delle stesse o qualora vengano trasmesse oltre il termine di cinque giorni dalla contestazione.

Le penali applicate saranno incamerate mediante decurtazione dall'importo fatturato dall'affidatario. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Qualora l'ammontare complessivo di tutte le penali applicate dovesse superare il 15% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, è facoltà della NOVA Onlus risolvere il contratto con le formalità di cui alla risoluzione di diritto disciplinata nel presente contratto. L'affidatario, in tal caso, non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 13) Obblighi di riservatezza e tutela della privacy.**

L'affidatario da atto di essere consapevole che nell'esecuzione del presente contratto dovrà curare il trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali. Per l'effetto l'affidatario si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/2016 e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

NOVA Onlus, in quanto "titolare", con la sottoscrizione congiunta del presente contratto designa l'affidatario "responsabile" del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari della azione progettuale di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto indicato, l'affidatario deve nominare un responsabile del trattamento dei dati personali che, oltre all'obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo correttezze, dovrà:

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati trattati;

- custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Il responsabile si impegna, altresì, a garantire NOVA Onlus da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità civile e penale. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i responsabili del trattamento devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Si rimanda in particolare all'applicazione degli artt. 5, 13, 14, 28, 29 e 30 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 5 (la sintesi che segue non esclude la valenza ed applicabilità dell'intero articolo):

- a) in coerenza con il principio di “*minimizzazione dei dati*”, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del servizio di cui trattasi e dovranno essere richiesti agli interessati limitatamente a quanto necessario per l'espletamento di una corretta e puntuale prestazione;
- b) nel rispetto del principio di “*limitazione della conservazione*”, la conservazione dei dati deve avvenire per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- c) nel rispetto del principio di “*integrità e riservatezza*”, nel trattamento dei dati è necessario garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o danno accidentali.

Ai sensi dell'art. 28 il “responsabile” del trattamento:

- a) tratta i dati personali soltanto su istruzione del titolare del trattamento e li raccoglie in un apposito “registro dei trattamenti” svolti, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- b) garantisce che le persone impiegate per il trattamento dei dati personali si impegnino alla totale riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) si impegna ad adottare le misure richieste dall'art. 32 ossia a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: i) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; ii) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; iii) la capacità di

ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; iv) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

d) non può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento dei dati, senza previa autorizzazione scritta del titolare. In caso di ricorso ad altro responsabile, a quest'ultimo sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;

e) adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste degli interessati in materia di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento UE;

f) assiste il titolare nel garantire il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE in tema di sicurezza dei dati personali e di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva, di cui agli artt. 32-36 del Regolamento stesso, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, deve cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) deve mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie da questo richieste, a dimostrazione del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati, e deve consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

**Art. 14) Foro esclusivo.**

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Trani.

**Art. 15) Nome finali.**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio a tutte le norme, regolamenti e prassi applicabili, anche di rango comunitario.

Eventuali spese che dovessero necessitare per il contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicataria.

Letto, confermato sottoscritto in duplice copia, una per ogni parte.

Trani, lì .....

NOVA Onlus  
(Il legale rappresentante)

L'Affidatario  
(Il legale rappresentante)